Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2485

11.11.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2485 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2026

che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra in determinati refrigeratori fissi (chillers) utilizzati per il (ri)raffreddamento e il controllo della temperatura delle macchine utensili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 ([1]), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) A decorrere dal 1º gennaio 2027, l'allegato IV, punto 7, lettera b), del regolamento (UE) 2024/573 vieta l'immissione sul mercato di refrigeratori (chillers) di capacità nominale fino a 12 kW che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale (*global warming potential*, «GWP») pari o superiore a 150, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività.

(2) A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/573, l'8 luglio 2026 l'autorità competente tedesca ha presentato alla Commissione una richiesta di autorizzazione di una deroga (la «richiesta di deroga») per consentire l'immissione sul mercato dell'Unione di determinati refrigeratori fissi (chillers) utilizzati per il (ri)raffreddamento e il controllo della temperatura delle macchine utensili, la cui immissione sul mercato sarà vietata a decorrere dal 1º gennaio 2027, a norma dell'allegato IV, punto 7, lettera b), del regolamento (UE) 2024/573.

(3) La lavorazione meccanica è un processo di fabbricazione attraverso il quale si crea una forma o una parte mediante la rimozione controllata di materiale da parte di macchine utensili. Le macchine utensili sono macchine fisse utilizzate per la lavorazione dei materiali in numerosi settori industriali, tra cui l'ingegneria meccanica, l'industria automobilistica e aerospaziale, le tecnologie mediche e l'elettronica. Queste macchine sono utilizzate per la lavorazione di vari materiali, quali metalli, plastica, legno e materiali compositi. I refrigeratori fissi oggetto della richiesta di deroga sono componenti integrati di macchine utensili, utilizzati per dissipare il calore e mantenere la stabilità termica necessaria per la produzione ad alta precisione. Dal momento che le macchine utensili moderne generano calore dai processi di lavorazione, un raffreddamento affidabile è essenziale per garantire le prestazioni, nonché precisione e stabilità operativa.

(4) Secondo la richiesta di deroga, nonostante i costanti investimenti e progressi nella ricerca e nello sviluppo di alternative, i refrigeratori fissi (chillers) utilizzati per tali applicazioni delle macchine utensili che non sarebbero soggetti al divieto di cui all'allegato IV, punto 7, lettera b), del regolamento (UE) 2024/573 non sono ancora disponibili sul mercato in numero sufficiente a soddisfare la domanda nell'ampia varietà di applicazioni nel mercato dell'Unione. È pertanto necessario più tempo affinché i refrigeranti con un GWP inferiore a 150 siano disponibili in commercio.

(5) La richiesta di deroga indica, inoltre, che in molti casi tali refrigeratori fissi (chillers) sono specificamente progettati, integrati e qualificati per la singola macchina utensile, il che richiede un lungo processo di riprogettazione, prova e riqualificazione dell'intero sistema al momento della sostituzione. Pertanto, in assenza di un'esenzione, i fabbricanti si troverebbero ad affrontare notevoli vincoli di approvvigionamento in un'ampia varietà di applicazioni che coinvolgono le macchine utensili.

(6) La Commissione ha valutato la richiesta di deroga e ritiene soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573. In particolare, non sono ancora disponibili alternative adeguate in numero sufficiente per le apparecchiature in questione.

([1]) GU L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.

(7) Alla luce della richiesta di esenzione debitamente motivata e delle circostanze eccezionali, la Commissione ritiene opportuno esentare le apparecchiature in questione per un periodo di tempo limitato al fine di garantire la continuità delle operazioni industriali e parallelamente concedere tempo sufficiente per lo sviluppo e la diffusione di alternative conformi. Un periodo di quattro anni è giustificato e proporzionato per il conseguimento di questi obiettivi.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui gas fluorurati a effetto serra istituito dall'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/573,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'allegato IV, punto 7, lettera b), del regolamento (UE) 2024/573, si autorizza l'immissione sul mercato di refrigeratori fissi (chillers) di capacità nominale fino a 12 kW inclusi che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 e che sono specificamente progettati e integrati nelle macchine utensili utilizzate nella lavorazione dei materiali a scopo di (ri)raffreddamento e controllo della temperatura, a condizione che siano etichettati a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica dal 1º gennaio 2027 al 31 dicembre 2030.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN